



Prot. n. 18600/SS

Aosta, - 9 SET. 2022

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze";

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede, tra l'altro che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del predetto articolo 2, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo



biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedura informatizzata;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione l'11 maggio 2022 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio 2022, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 112/2022 in relazione all'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto trovano integrale applicazione anche rispetto alle graduatorie questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 18405 del 06 settembre 2022, concernente la pubblicazione delle Graduatorie Regionali per Supplenze (GRS) della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta, oltre all'elenco delle esclusioni relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

ATTESA la riserva, indicata nel suddetto decreto, di apportare in autotutela eventuali rettifiche alle graduatorie per errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1550 del 4 settembre 2020, con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione segnala, in relazione alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2020/2021-2021/2022, l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento di reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione;

RICHIAMATO l'avviso pubblico del 7 settembre 2022 relativo alla procedura di presentazione di segnalazione sulla mancata o errata attribuzione dei punteggi nelle graduatorie regionali per supplenze (GRS);

ESAMINATE le segnalazioni pervenute ai sensi dell'avviso di cui al punto precedente, che danno conto di effettivi errori occorsi in sede di valutazione delle domande e le segnalazioni di aspiranti inseriti nelle GRS che lamentano la mancata attribuzione di punteggi di titoli ulteriori ovvero di servizi ulteriori posseduti e che, invece, non sono stati conteggiati;

RITENUTO di poter accogliere, in autotutela, le segnalazioni che danno conto di effettivi errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

RITENUTO che l'intervento in autotutela si configuri come necessario al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento sostanziale e senza per questo ledere la "par condicio competitorum" poiché i reclamanti, fin dal momento genetico della procedura in argomento, erano in possesso di detto titolo;

EVIDENZIATO che la mancata attribuzione dei punteggi è dipesa, in alcuni casi, anche di meri errori materiali del richiedente, il quale non lo ha riportato nella sezione corretta ovvero lo ha inserito in altra sezione ma ne era comunque in possesso alla data di presentazione della domanda;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere in autotutela, e in ossequio al principio giurisprudenziale più volte ribadito del "favor participationis", le segnalazioni pervenute che riguardano la mancata attribuzione di punteggi che ad un esame successivo risultano invece dovuti, anche in considerazione del fatto che i titoli erano comunque stati dichiarati entro i termini di presentazione della domanda ed erano, quindi, conoscibili dall'amministrazione;

RITENUTO infine di non accogliere alcune richieste di riesame che chiedevano l'attribuzione del punteggio di precedente inclusione come definito nella corrispondente graduatoria dell'anno scolastico 2021/2022 ma che, a seguito dei controlli eseguiti dalle Istituzioni scolastiche per la validazione delle dichiarazioni delle precedenti graduatorie, non sono risultate corrette, con conseguente ricalcolo del punteggio della vecchia graduatoria (e riportato nella nuova graduatoria degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 così come modificato);

APPORTATE le conseguenti correzioni in autotutela;

#### DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono ripubblicate le allegate graduatorie regionali per le supplenze (GRS) su posto comune e su classe di concorso del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado e del personale educativo del Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

Art- 2 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al predetto articolo 6.

Art. 3 – Il presente decreto, completo del relativo allegato, è pubblicato sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) nella sezione "Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Biennio anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024" e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE  
Fulvio Centoz  
(documento firmato digitalmente)



Allegati: n. 5 graduatorie regionali modificate in autotutela

